

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Diritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari.

Prof. Nicola de Luca

Lezione del 20-09-2019

I. Diritto dell'impresa.

- I. L'Imprenditore in generale.
- II. Le categorie di imprenditori. A. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. B. Piccolo imprenditore. C. Impresa collettiva (rinvio).
- III. L'acquisto della qualità di imprenditore: inizio e fine dell'impresa (rinvio)
- IV. Lo statuto dell'imprenditore commerciale. A. La pubblicità legale. B. Le scritture contabili (premesse e rinvio). C. La rappresentanza commerciale
- V. L'azienda.



Lezione di oggi: Diritto dell'impresa II

2082-(2135+2083)=imprenditore commerciale=statuto:

a) Pubblicità legale:

- 1) Registro delle imprese [2188] e soggetti obbligati [2195];
- Effetti della pubblicità: i) Notizia; ii) Dichiarativa;
 iii) Normativa; iv) Costitutiva

b) Rappresentanza commerciale:

- 1) Institore:
 - i. Preposizione institoria e procura [2203; 2206-2207];
 - ii. Obblighi e poteri dell'institore [2204-2205];
 - iii. Responsabilità personale dell'institore [2208]
- 2) Procuratori e commessi [2209-2210].
- c) Le scritture contabili;
- d) Le procedure concorsuali (rinvio).



V. L'imprenditor



- c) Le scritture contabili:
 - Libro giornale [2216];

Rappresentanza commerciale:

- ii. Libro degli inventari e bilancio (cenni e rinvio)[2217];
- iii. Scritture ausiliarie [2214];
- iv. Efficacia probatoria delle scritture [2709-2711].
- d) Le procedure concorsuali (rinvio): 1) Accordi di ristrutturazione; 2) Concordato preventivo; 3) Fallimento; 4) Amministrazione straordinaria; 5) Liquidazione coatta amministrativa.



commerciale

[2555]

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

In realtà non solo **beni**, ma anche **rapporti**: contratti, crediti e debiti.

[2558]: Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Tuttavia, Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

[2559]: La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

[2560]: L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. *Tuttavia*, nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori

COMMERCIALE

Gian Franco Campobasso

- [2556]: 1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. 2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
- Universalità?
- Teoria atomistica.

V. L'azienda II

- [2557]: 1. Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
- 2. Il patto di **astenersi dalla concorrenza** in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
- 3. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
- Cessione di una partecipazione societaria?